



# Regione Lombardia

## IL CONSIGLIO

**Il Presidente**

 **Regione Lombardia**  
IL CONSIGLIO

Prot. 0010230/13 02/08/2013 U  
Fasc. X/1628 Class.2.2.2  
AS - SERVIZIO COMMISSIONI



Al Signor Presidente  
della Commissione consiliare IV

Al Signor Presidente  
della Commissione consiliare III

Al Signor Presidente  
della Commissione consiliare II

Al Signor Presidente  
Della Commissione consiliare I

Al Signor Presidente  
della Commissione speciale  
Antimafia

e, p.c.

Ai Signori Presidenti  
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti  
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente  
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

**OGGETTO: PDL n. 58 - DI INIZIATIVA: PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**“Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico”.**

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito la Commissione consiliare III, II, I, e la Commissione speciale Antimafia ad esprimere il parere di propria competenza ed a trasmetterlo direttamente alla Commissione IV referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Con i migliori saluti.

Raffaele Cattaneo

All.: testo del provvedimento



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 341

Seduta del 04/07/2013

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*  
VALENTINA APREA  
VIVIANA BECCALOSSI  
SIMONA BORDONALI  
PAOLA BULBARELLI  
MARIA CRISTINA CANTU'  
CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI  
MAURIZIO DEL TENNO  
GIOVANNI FAVA  
MASSIMO GARAVAGLIA  
MARIO MELAZZINI  
ANTONIO ROSSI  
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con gli Assessori Viviana Beccalossi  
Alberto Cavalli Maria Cristina Cantù

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE: "NORME PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO" – (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI BECCALOSSI, CAVALLI E CANTU')

I Direttori Generali Paolo Ildo Baccolo Danilo Piercarlo Maiocchi Giovanni Daverio

Il Segretario Generale Andrea Gibelli

Il Direttore Centrale  
Luca Dainotti

L'atto si compone di 10 pagine

di cui 8 pagine di allegati

parte integrante



**Regione Lombardia**  
**LA GIUNTA**

---

**VISTO** l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta Regionale;

**VISTA** la proposta di Progetto di Legge recante "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico";

**PRESO ATTO** che il Presidente della Giunta Regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta Regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell'Azione di Governo;

**Ad unanimità** dei voti espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. di approvare l'allegata proposta di progetto di legge recante "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico";
2. di disporre la trasmissione della stessa al Consiglio Regionale per la prosecuzione dell'iter.

IL SEGRETARIO  
MARCO PILLONI

**PROGETTO DI LEGGE N. 0058**

di iniziativa del Presidente della Giunta regionale

—  
**“Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”.**  
—

PRESENTATO l’11/07/2013

ASSEGNATO IN DATA 02/08/2013

ALLE COMMISSIONI REFERENTE IV

CONSULTIVA III,II, I e Speciale antimafia

---

## RELAZIONE

La legge introduce misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo, nonché al trattamento e al sostegno delle persone che ne sono affette e dei loro familiari e prevede azioni da realizzare con la collaborazione della Regione, dei comuni, delle ASL e delle associazioni di categoria.

Gli interventi normativi introdotti sono rivolti a tutta la popolazione e, in particolare, alle fasce più deboli e maggiormente esposte ai rischi del gioco d'azzardo patologico. In particolare, il requisito per la presa in carico da parte del servizio sociosanitario è costituito dalla diagnosi di soggetto affetto da gioco d'azzardo patologico formulata dai Servizi territoriali dipendenze e dai Servizi multidisciplinari integrati accreditati.

La Regione garantisce la programmazione dell'attività di prevenzione e contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, anche attraverso l'attività del tavolo tecnico regionale osservatori e dell'Osservatorio regionale sulle dipendenze di cui alla l.r. 3/2008.

Sono previste attività formative per gli esercenti, gli operatori di polizia locale, gli operatori sociali, sociosanitari e sanitari ed iniziative di sensibilizzazione ed educazione da realizzare anche in collaborazione con le ASL, gli enti locali, e le associazioni di categoria ed il sostegno ad attività formative e di sensibilizzazione organizzate da soggetti del terzo settore, delle associazioni dei consumatori e delle associazioni di categoria.

Si prevede inoltre lo svolgimento di attività di progettazione territoriale sociosanitaria sul fenomeno del gioco d'azzardo, in collaborazione con le ASL e la costituzione di un gruppo di lavoro, composto dalle direzioni interessate, dalle ASL, dalle associazioni regionali delle imprese e dall'Anci, cui possono partecipare anche rappresentanti del Ministero dell'interno, della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle dogane, con il compito di raccogliere ed elaborare dati ed informazioni ed elaborare proposte e suggerimenti.

La Giunta regionale, annualmente, provvede ad inviare al Consiglio regionale un rapporto informativo sul fenomeno del gioco d'azzardo patologico.

In capo al Comune è prevista la competenza al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle sale da gioco, del nulla osta all'esercizio delle sale da gioco e all'autorizzazione all'installazione degli apparecchi per il gioco lecito nei locali aperti al pubblico. La durata delle autorizzazioni e del nulla osta è fissata in cinque anni ed è rinnovabile.

Il Comune non può procedere al rilascio delle autorizzazioni e del nulla osta nel caso in cui il locale da destinare a sala da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito si trovi ad una distanza, determinata dalla Giunta e comunque entro il limite massimo di cinquecento metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette e luoghi di aggregazione.

L'esercizio di sale da gioco o l'installazione di apparecchi da gioco lecito in assenza di autorizzazione o nulla osta comunale, o in violazione delle distanze previste dalla Giunta, è punito con sanzioni amministrative. L'accertamento ed irrogazione delle sanzioni spetta ai Comuni, che destinano i relativi proventi ad iniziative per la prevenzione e il recupero dei soggetti patologici.

Si prevede l'adozione di regolamenti comunali per la disciplina dell'apertura, il trasferimento, le modifiche e cessazioni dell'attività di sale da gioco, che devono prevedere forme premianti non finanziarie per gli esercizi commerciali e per i gestori dei circoli privati che scelgono di non installare o di rimuovere gli apparecchi per il gioco d'azzardo.

Le ASL promuovono interventi di prevenzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo, tramite iniziative di informazione e sensibilizzazione e forniscono un primo servizio di ascolto e consulenza sul tema del gioco d'azzardo, anche tramite l'istituzione di specifici numeri verdi e di piani di formazione e informazione rivolti agli studenti delle scuole superiori.

In particolare, i dipartimenti per le dipendenze e i servizi multidisciplinari integrati accreditati assicurano, anche tramite i consultori, l'accoglienza, la valutazione diagnostica, la cura e il reinserimento sociale del soggetto affetto da dipendenza da gioco d'azzardo e il sostegno ai familiari.

Si prevede, inoltre, che entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, l'obbligo per tutti i gestori dei locali in cui sono ubicati apparecchi per il gioco lecito, di essere in possesso di un apposito patentino, da richiedere alla Asl competente per territorio, che certifica il possesso delle cognizioni atte ad evitare e contrastare i rischi da gioco patologico.

La norma finanziaria quantifica in complessivi € 1.200.000 per il 2013 gli oneri discendenti dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge in particolare distinguendo tra interventi di carattere generale e interventi di natura sociosanitaria.

Per i primi quantifica la spesa in € 200.000 e individua la relativa copertura finanziaria in parte (€ 50.000,00) nell'ambito delle risorse già allocate sul bilancio regionale (missione 08- programma 01) , in parte (per € 150.000) attingendo dal

fondo di riserva spese impreviste per alimentare l'idonea missione 14 programma 02 del bilancio.

Per gli interventi di natura sociosanitaria si provvede con le risorse del fondo sanitario di competenza della DG Famiglia.

Viene previsto il finanziamento degli esercizi successivi con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi

**Progetto di Legge recante "NORME PER LA PREVENZIONE  
E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO"**

**Art. 1  
(Finalità)**

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie. Stabilisce inoltre misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico, sulla quiete pubblica e sul governo del territorio.

**Art. 2  
(Soggetti che concorrono alla realizzazione delle finalità)**

1. Concorrono, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione, alla realizzazione delle finalità della presente legge:
  - a) i comuni, singoli e associati, le aziende sanitarie locali (ASL);
  - b) i soggetti del terzo settore di cui alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) e gli enti accreditati per servizi nell'area delle dipendenze di cui alla DGR 12621/2003;
  - c) le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore;
  - d) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti;
  - e) i gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà.

**Art. 3  
(Destinatari)**

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti a favore dell'intera popolazione e, in particolare, alle fasce di popolazione più deboli e maggiormente esposte ai rischi del gioco d'azzardo patologico.
2. La diagnosi di soggetto affetto da gioco d'azzardo patologico (GAP), requisito per la presa in carico da parte dei servizi del sistema sociosanitario, è formulata dai Servizi territoriali Dipendenze/Servizi multidisciplinari integrati accreditati.

**Art. 4  
(Competenze della Regione)**

1. La Regione:
  - a) garantisce l'attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da GAP nel contesto del piano di azione regionale per le dipendenze, anche con l'attività del tavolo tecnico regionale Osservatori e dell'Osservatorio regionale sulle dipendenze di cui all'articolo 29 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario);
  - b) assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco mediante l'Osservatorio regionale sulle dipendenze;



- c) promuove la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni consumatori e degli sportelli welfare;
- d) promuove iniziative di sensibilizzazione, educazione e informazione da progettare anche in collaborazione con ASL, enti locali, associazioni dei consumatori e rappresentanze dei pubblici esercizi;
- e) sostiene i soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo auto-aiuto, consulenza e orientamento ai singoli e alle famiglie;
- f) svolge attività di progettazione territoriale sociosanitaria sul fenomeno del gioco d'azzardo, anche in collaborazione con ASL ed enti locali;
- g) sostiene le iniziative di:
1. soggetti del terzo settore che promuovano la diffusione di una cultura del gioco ispirata a motivazioni esclusivamente ludiche e finalizzate a prevenire rischi di gioco patologico;
  2. associazioni a tutela dei diritti di consumatori e utenti che realizzino o collaborino alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco anche in collaborazione con enti locali, ASL e da tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i pubblici esercizi;
  3. associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito che si dotino di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizzi e vincoli alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della malavita organizzata;
- h) collabora con gli Osservatori istituiti a livello nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti;
- i) collabora con i competenti organi dello Stato e con le Forze di Polizia nella lotta al gioco illegale;
- l) istituisce un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle Direzioni generali della Regione competenti in materia, delle ASL, delle Associazioni regionali delle imprese, di ANCI Lombardia, a cui vengono invitati anche rappresentanti del Ministero dell'Interno, della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il compito di raccogliere ed elaborare dati ed informazioni, individuare eventuali criticità, elaborare proposte e suggerimenti nei confronti della Giunta regionale.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predisporre i contenuti grafici di un marchio regionale "slot free", rilasciato a cura dei Comuni agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco lecito.
  3. La Regione, tramite le ASL, rende disponibili agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al GAP, in attuazione dell'articolo 7, comma 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute). La Regione rende inoltre disponibile, tramite le ASL, un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza.
  4. Annualmente la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale un rapporto informativo sul fenomeno del gioco d'azzardo patologico.

**Art. 5**  
**(Competenze dei Comuni)**

1. Spetta al Sindaco del Comune territorialmente competente il rilascio:
  - a) dell'autorizzazione all'esercizio delle sale da gioco alle quali si applica l'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
  - b) del nulla-osta all'esercizio delle sale da gioco alle quali si applica l'articolo 88 del sopracitato testo unico, ferma restando la licenza rilasciata dalla Questura;
  - c) dell'autorizzazione all'installazione di apparecchi per il gioco lecito nei locali aperti al pubblico.
2. Non possono essere concessi le autorizzazioni e il nulla-osta di cui al comma 1 nel caso in cui il locale da destinare a sala da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito si trovi ad una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile o altri luoghi di aggregazione.
3. Le autorizzazioni e il nulla osta di cui al comma 1 sono concessi per cinque anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.
4. I Sindaci promuovono reti di collaborazione con associazioni, volontari, polizia locale e forze dell'ordine per attivare iniziative culturali, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto al gioco d'azzardo patologico. Promuovono inoltre reti sovraterritoriali con le ASL e con Prefettura, Questura e DiA per monitorare, prevenire, contrastare il gioco d'azzardo patologico.
5. I Comuni si dotano di un regolamento che disciplina l'attività di sale giochi per quanto riguarda l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione e che preveda forme premianti non finanziarie per gli esercizi commerciali "No Slot" e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.
6. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco, che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5 del D.L. n. 158/2012.

**Articolo 6**  
**(Competenze delle ASL)**

1. Le Asl promuovono gli interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal GAP mediante iniziative di sensibilizzazione, informazione, educazione per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza sul tema del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso l'istituzione di specifici numeri verdi per le segnalazioni e le richieste di aiuto i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio e in tutte le rivendite di gioco pubblico, nonché attraverso la predisposizione di piani di formazione ed informazione rivolti agli studenti delle scuole superiori.
2. I Dipartimenti Dipendenze/Servizi multidisciplinari integrati accreditati, in raccordo con i consultori familiari accreditati, assicurano:
  - a) l'attività di accoglienza;
  - b) la valutazione diagnostica;
  - c) la presa in carico e cura;
  - d) il reinserimento sociale della persona affetta da GAP;

e) il sostegno ai familiari, anche in collaborazione con le associazioni di auto mutuo aiuto.

### **Articolo 7**

#### **(Disposizioni relative al personale operante nelle sale da gioco)**

1. I Comuni, in accordo con le ASL e con le associazioni di categoria, predispongono attività formative dedicate al personale delle sale gioco.
2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge tutti i gestori dei locali nei quali sono ubicate le apparecchiature per il gioco lecito devono essere in possesso di un apposito patentino, rilasciato su richiesta dalla ASL competente per territorio, che certifica il possesso delle cognizioni atte ad evitare e contrastare i rischi per gioco patologico.

### **Art. 8**

#### **(Sanzioni amministrative)**

1. L'esercizio delle sale gioco o l'installazione di apparecchi per il gioco lecito in assenza dell'autorizzazione o del nulla osta comunale di cui all'articolo 5, comma 1, fermo restando l'obbligo di denuncia alla autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni volta che ne ricorrano gli estremi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 5.000.
2. L'apertura di locali da destinare a sala da gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco lecito in violazione delle distanze previste dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 25.000.
3. L'inosservanza delle disposizione di cui all'articolo 5, comma 6, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il Comune competente per territorio. I Comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo ad iniziative per la prevenzione ed il recupero dei soggetti patologici, anche in forma associata.

### **Art. 9**

#### **(Norme transitorie)**

1. In fase di prima applicazione della presente legge, il rapporto informativo di cui all'articolo 4, comma 4, è trasmesso al Consiglio regionale entro il 31 marzo 2015.
2. Per le autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e c), già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di validità di cinque anni decorre dalla stessa data di entrata in vigore.
3. La Giunta regionale approva il provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 2, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 10**

#### **(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri finanziari derivanti per la Regione dalle iniziative di carattere generale di cui all'art. 4 della presente legge quantificati in € 200.000,00 si fa fronte per il 2013 rispettivamente:

- a. per € 50.000,00 con le risorse finanziarie allocate al titolo I "Spese correnti", missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" Programma 01 "Urbanistica e assetto del Territorio" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015;
  - b. per € 150.000 mediante riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 "Fondi e accostamenti - programma 01" "Fondo di riserva" e corrispondente incremento della missione 14 "Sviluppo economico e competitività"-programma 02 "Commercio- reti distributive -tutela dei consumatori" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.
2. Ai restanti oneri connessi ad interventi di natura sociosanitaria derivanti dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge, quantificati per il 2013 in € 1.000.000,00, coerentemente al disposto di cui all'allegato n.3 della DGR n. 116 del 14 maggio 2003 e al comma 17 dell'allegato n.17 della DGR n. 258 del 13 giugno 2013, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate al titolo I spese correnti, missione 13 "Tutela della salute"- Programma 01" Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.
  3. Alle spese per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

**ALLEGATO A – Scheda di accompagnamento al pdl “NORME PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO”**

(1)	(2)	(3)	(4)	(A) QUANTIFICAZIONE SPESA		(B) COPERTURA FINANZIARIA	
				Missione programma capitolo	IMPORTO	Missione programma capitolo	IMPORTO
<b>intervento</b>	<b>SPESA CONTI NUATI VA O RICORRENTE (art. 22 lr 34/1978 )</b>	<b>Riferimento PDL art... comma ...</b>	<b>Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITALE</b>	<b>Missione programma capitolo</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>Missione programma capitolo</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>Interventi di carattere generale art. 4</b>	No (art.23)	Art.4 +art. 10 comma 1 lettera a)	Corrente	Missione 08: prog. 01 Capitolo 8030 Trasf.alle amministrazioni locali per la predisposizione del piano territoriale regionale, piani territoriali regionali d'area e relativi aggiornamenti. “	€ 50.000,00	Missione 08 progr. 01: Capitolo 8030 Trasf.alle amministrazioni locali per la predisposizione del piano territoriale regionale, piani territoriali regionali d'area e relativi aggiornamenti.	€ 50.000,00

<b>Interventi di carattere generale art. 4</b>	sì	Art. 4 +art. 10 comma 1 lettera b)	corrente	Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" -programma 02 "Commercio-reti distributive - tutela dei consumatori (capitoli 8544: €130.000,00 8545 :€10.000,00 8546: 10.000,00	€150.000,00	Missione 20"Fondi e accantonamenti-prog.01 "Fondo di riserva" capitolo 538 "Fondo riserva spese impreviste"	€- 150.000,00
<b>Interventi sociosanitari art. 4</b>	sì	Art. 4 + Art.10 2°comma	corrente	Missione 13 programma 01 capitolo G11228* "Fondo sociosanitario per la famiglia"	€ 1.000.000,00	Missione 13 programma 01 capitolo G11228* "Fondo sociosanitario per la famiglia"	€ 1.000.000,0